



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC cnpi@pec.cnpi.it - www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 26 maggio 2026

Prot.642/GE/df

Pag. 1 di 6

Ai Signori Presidenti Ordini dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Ai Signori Consiglieri Nazionali
LORO SEDI

Oggetto: Opinamento e congruità delle parcelle dei Periti Industriali dopo l'abolizione delle tariffe professionali – Legittimazione soggettiva, quadro normativo e linee guida operative

Gentilissimi,

Con la presente, a seguito delle richieste di chiarimento formulate da diversi Ordini territoriali, si ritiene opportuno trasmettere la nota recante “Opinamento e congruità delle parcelle dei Periti Industriali dopo l'abolizione delle tariffe professionali - legittimazione soggettiva, quadro normativo e linee guida operative”, al fine di assicurare uniformità interpretativa e applicativa sul territorio nazionale.

In particolare, è stato richiesto un parere al Consiglio nazionale in merito alla sopravvivenza della funzione di opinamento, intesa come rilascio di pareri di congruità sulle parcelle degli iscritti, in seguito all'abrogazione delle tariffe professionali, operata dal d.l. 1/2012 (conv. l. 27/2012) e dal d.l. 138/2011 (conv. l. 148/2011). Si chiede altresì, qualora la funzione residui, se essa sia attivabile soltanto su impulso dell'Autorità Giudiziaria ovvero anche su istanza dello stesso professionista interessato e, qualora possibile, fornire un piano operativo esemplificativo per stilare un opinamento.

Sul piano giuridico-normativo, la risposta è affermativa.

1. Premessa

La funzione di opinamento non è venuta meno: sopravvive, immutata nella struttura, attraverso due distinte strade normative. La prima è quella della liquidazione giudiziale del compenso ex art. 2233 c.c., che prescrive al giudice di sentire il parere dell'associazione professionale di appartenenza prima di determinare il quantum. La seconda – e questa è la risposta decisiva sul punto della legittimazione – è quella del procedimento monitorio ex art. 636 c.p.c., che consente allo stesso professionista creditore di richiedere il parere ordinistico per allegarlo alla parcella e sorreggere la domanda di decreto ingiuntivo. Ne discende che l'attivazione dell'Autorità Giudiziaria non è condizione necessaria: l'iscritto ha titolo pieno e autonomo a richiedere il parere per tutelare le proprie ragioni creditorie.

2. Il quadro normativo e giurisprudenziale essenziale

2.1. La sopravvivenza del meccanismo di opinamento dopo il 2012

L'equivoco di fondo, che ha generato il quesito, sta nel confondere due piani, che il legislatore ha tenuto rigorosamente distinti: l'abrogazione delle tariffe professionali, intese come listino economico predeterminato con efficacia cogente, cui ancorare autoritativamente il compenso, e la sopravvivenza degli strumenti processuali e sostanziali, cui il parere ordinistico continua a conferire rilievo. L'art. 636 c.p.c. è rimasto testualmente intatto. La norma continua a prevedere, per i crediti professionali, che la domanda di decreto ingiuntivo sia corredata dalla parcella sottoscritta dal professionista e dal parere della competente associazione professionale; il giudice, nel provvedere sul ricorso, è tenuto a tenere quel parere come riferimento



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC cnpi@pec.cnpi.it - www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 26 maggio 2026

Prot.642/GE/df

Pag. 2 di 6

nei limiti della somma domandata, salva la correzione di errori materiali. Nessuna delle riforme liberalizzatrici del 2011-2012 ha toccato questo meccanismo processuale.

Le Sezioni Unite hanno definitivamente chiarito che, anche dopo l'abrogazione del sistema tariffario, il procedimento monitorio ex artt. 633 e 636 c.p.c. resta pienamente percorribile dal professionista, con la sola precisazione che il parere ordinistico non si fonderà più su tariffe abrogate, bensì sui parametri ministeriali introdotti in sostituzione, stabiliti dai decreti attuativi del d.m. 140/2012 e dei successivi decreti di settore per ciascuna categoria professionale. Peraltro, tali parametri restano il riferimento per la determinazione del compenso "equo" ai sensi della Legge 49/2023.

La Corte di Cassazione., Sez. II, con ord. 13 settembre 2024, n. 24640, ha ribadito con chiarezza il principio: l'abrogazione delle tariffe non ha cancellato l'art. 636 c.p.c. Il professionista può fondare la richiesta monitoria sulla parcella corredata dal parere dell'Ordine, purché quest'ultimo si radichi sui parametri ministeriali vigenti. Più di recente, la stessa Sezione II, con sent. 26 maggio 2025, n. 14021, ha ulteriormente consolidato l'orientamento.

2.2. Il parere nella liquidazione giudiziale del compenso

Sul versante sostanziale, l'art. 9, comma 5, D.L. n. 1/2012 ha abrogato esclusivamente le disposizioni normative che, per la determinazione del compenso professionale, rinviavano alle tariffe di cui al comma 1. Il perimetro dell'abrogazione è quindi circoscritto: colpisce il parametro tariffario come criterio vincolante di quantificazione del corrispettivo, non già la funzione istituzionale degli Organi professionali di esprimersi sulla sua congruità.

L'art. 7, comma 2, del D.Lgs.Lgt. n. 382/1944 individua espressamente tra le attività istituzionali degli Ordini quella di rilasciare pareri per la liquidazione degli onorari, prevedendo la correlata facoltà di applicare una tassa a tale titolo. Tale disposizione non è stata abrogata.

Dipoi, l'art. 2233 c.c. disciplina la determinazione del compenso del prestatore d'opera intellettuale secondo una gerarchia precisa: viene anzitutto l'accordo tra le parti; in mancanza, le tariffe o gli usi; in difetto anche di questi, il giudice determina il compenso sentito il parere dell'associazione professionale di appartenenza. La norma non è mai stata abrogata né modificata nella parte che riguarda il parere ordinistico. Il giudice che liquida il compenso ha l'obbligo di acquisire quel parere, pur conservando il potere di discostarsene con adeguata motivazione: il parere non vincola, ma orienta e fornisce il parametro tecnico, che il giudice è tenuto a esplicitamente considerare.

L'abrogazione delle tariffe ha inciso sulla struttura di questo meccanismo: l'espressione "tariffe o usi" dell'art. 2233 c.c. ha perduto il suo principale referente normativo, sicché il parere ordinistico è diventato ancora più rilevante come strumento di orientamento per il giudice nel vuoto lasciato dalla soppressione delle tariffe. I parametri ministeriali fungono oggi da surrogato funzionale delle vecchie tariffe esclusivamente ai fini della liquidazione giudiziale, non come vincolo generale per le parti. Tanto è vero che la Legge 49/2023 ritiene equo il compenso commisurato alla qualità e quantità dell'attività svolta considerando le caratteristiche della prestazione, in modo da verificare con una equazione parametrica l'entità del compenso da riconoscere al professionista, di cui il D.M. 140/2012, che radica il giudizio parametrico dell'ordine per le prestazioni nell'ambito dei rapporti tra privati, il D.M. 31 ottobre 2013, n. 143, che disciplina invece i compensi per le prestazioni attinenti all'ingegneria e all'architettura nell'ambito dei contratti pubblici e il



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC cnpi@pec.cnpi.it - www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 26 maggio 2026

Prot.642/GE/df

Pag. 3 di 6

D.M. 17 giugno 2016 (con riferimento alle prestazioni individuate nel codice degli appalti pubblici) sono i riferimenti regolamentari, sul piano orizzontale, ponendo sulla ordinata qualità, quantità del lavoro svolto, nonché caratteristiche e complessità della prestazione.

2.3. Natura e limiti probatori del parere

Le distorsioni applicative nascono spesso dall'attribuire al parere un peso, che non ha o dal negargli quello che invece possiede. Nella fase monitoria, il parere funge da condizione di ammissibilità qualificata: il giudice, che non rigetta il ricorso, è vincolato a tenerlo come riferimento entro i limiti dell'importo domandato. Non è prova piena dell'esecuzione delle prestazioni: attesta la congruità del compenso rispetto alla tipologia e alla complessità delle attività descritte in parcella, ma non attestano, che quelle attività siano state effettivamente svolte.

In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il parere perde la sua vincolatività e diviene elemento indiziario, liberamente valutabile dal giudice del merito nel quadro complessivo delle prove. Un parere ben motivato, che documenti il criterio applicato e il ragionamento seguito dalla commissione ordinistica, mantiene tuttavia significativo peso persuasivo anche nel giudizio di opposizione.

3. I soggetti legittimati e le condizioni per richiedere il parere

3.1. L'iscritto: legittimazione piena e autonoma

Non vi sono dubbi interpretativi sul punto: il professionista iscritto all'Ordine è pienamente legittimato a richiedere il parere di congruità per le proprie prestazioni, indipendentemente da qualsiasi impulso giudiziario. La funzione monitoria dell'art. 636 c.p.c. è costruita esattamente su questa base – è il creditore-professionista, che decide di attivare il procedimento; è lui che allega il parere al ricorso, è lui che beneficia della semplificazione probatoria nella fase di emissione del decreto. Negare questo accesso significherebbe svuotare di contenuto l'art. 636 c.p.c., rendendolo inapplicabile per la categoria.

3.2. L'Autorità Giudiziaria: un canale parallelo, non esclusivo

Il giudice, che procede alla determinazione del compenso ex art. 2233 c.c., può richiedere il parere dell'associazione professionale: in quel caso, il parere è acquisito nell'ambito del processo con valore di consulenza tecnica non vincolante. Si tratta di un canale parallelo rispetto a quello dell'art. 636 c.p.c., non di un canale esclusivo; i due percorsi non si confondono né si escludono.

Ai sensi dell'art. 7 della Legge 146/1957, oltre all'iscritto perito industriale, anche il committente può richiedere al Consiglio dell'Ordine il parere sulla liquidazione degli onorari. La liquidazione, sulla quale si chiede il parere, deve essere accompagnata dagli elaborati relativi alla prestazione ed eventualmente dai documenti e chiarimenti idonei alla valutazione e al controllo della liquidazione stessa. Il parere è espresso dal consiglio dell'Ordine, il quale può valersi, ove lo ritenga opportuno, dell'opera di speciale Commissione nominata di volta in volta.

3.3. Valenza processuale e oneri economici



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC cnpi@pec.cnpi.it - www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 26 maggio 2026

Prot.642/GE/df

Pag. 4 di 6

La produzione della parcella corredata dal parere è condizione necessaria per l'emissione del decreto ingiuntivo nelle ipotesi di cui all'art. 636 c.p.c. Le spese dell'opinamento sono a carico del professionista richiedente; se la pretesa si rivela infondata o il decreto viene revocato in sede di opposizione, quelle spese rimarranno a carico del professionista, senza possibilità di rivalsa sulla controparte per la quota corrispondente. Quando la richiesta è fatta direttamente da un ente pubblico o dall'autorità giudiziaria, le spese sono a carico dell'Ordine (art. 7 comma 6 L. 146/1957).

4. Linee guida operative per gli Ordini territoriali

4.1. Ambito e principi

Il parere di congruità ha per oggetto la verifica della corrispondenza tra le prestazioni documentate dal professionista e il compenso richiesto, applicando i parametri ministeriali post-2012 (D.M. 140/2012, D.M. 143/2013 e D.M. 17 giugno 2016) in assenza di accordi vincolanti tra le parti. L'Ordine territoriale non accerta se le prestazioni siano state effettivamente eseguite – questo appartiene al merito processuale – ma valuta se il compenso richiesto sia congruo rispetto alla tipologia, alla complessità e alla quantità delle attività descritte in parcella.

4.2. Documentazione minima da acquisire

L'istruttoria richiede come presupposto indefettibile la parcella o notula sottoscritta dal professionista, redatta in modo descrittivo e analitico ai sensi dell'art. 636 c.p.c. A questa devono accompagnarsi i documenti tecnici a riscontro delle attività elencate: relazioni, elaborati, verbali, corrispondenza. Ove esista una patuizione scritta del compenso, essa deve essere allegata, perché costituisce il criterio prioritario di valutazione ai sensi dell'art. 2233 c.c.; la sua presenza o assenza modifica il perimetro del giudizio di congruità.

4.3. Istruttoria e criteri di valutazione

La commissione incaricata verifica, in primo luogo, la coerenza tra le prestazioni descritte e gli importi richiesti per ciascuna voce; applica prioritariamente l'accordo tra le parti, ove esistente e documentato; in difetto, ricorre ai parametri ministeriali vigenti per la categoria. Il parere deve essere motivato in modo puntuale, con indicazione delle singole voci valutate, del parametro o criterio applicato per ciascuna, degli eventuali scostamenti rispetto alla notula e delle ragioni che li giustificano.

4.4. Esito, comunicazioni e avvertenze obbligatorie

Il parere ha dispositivo chiaro, con indicazione dell'importo ritenuto congruo per singole voci e totale complessivo, degli eventuali acconti versati e del saldo. Il documento deve contenere avvertenze esplicite sulla sua natura processuale: è utilizzabile ai fini del decreto ingiuntivo ex art. 636 c.p.c.; in caso di opposizione, ha valore indiziario e non vincola il giudice del merito; le spese di opinamento restano a carico del professionista se la pretesa è infondata o l'ingiunzione viene revocata (v. art. 7 Legge 146/1957). Queste avvertenze tutelano l'Ordine da contestazioni sulla portata del parere e informano correttamente il professionista sui rischi della via monitoria.

5. Schema operativo di parere di congruità



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC cnpi@pec.cnpi.it - www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 26 maggio 2026

Prot.642/GE/df

Pag. 5 di 6

Su esplicita richiesta, si fornisce uno schema-tipo di opinamento della parcella.

Il testo che segue costituisce una bozza-esemplificativa non vincolante per l'Ordine territoriale, il quale dovrà adattarlo al caso concreto e alle specificità della prestazione valutata.

Intestazione

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di _____ – Commissione Pareri di Congruità

Premesse normative

Il presente parere è rilasciato ai fini, tra l'altro, dell'eventuale procedimento monitorio ex art. 636 c.p.c. e della liquidazione giudiziale del compenso ai sensi dell'art. 2233 c.c. Esso si fonda sui parametri ministeriali per la liquidazione giudiziale dei compensi dei Periti Industriali, applicabili in luogo delle tariffe abrogate dal d.l. 1/2012, in conformità alla giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. S.U. n. 19427/2021; Cass., Sez. II, n. 24640/2024; Cass., Sez. II, n. 14021/2025).

Dati del procedimento

Istante: _____ (iscritto n. __), istanza del _____, prot. n. _____. Committente: _____. Parcella/notula depositata in data _____; documentazione tecnica a riscontro allegata. Pattuizione del compenso: sì / no (se sì, allegata).

Criteri applicati

In presenza di accordo, il compenso pattuito costituisce parametro prioritario ex art. 2233, primo comma, c.c. In assenza, si applicano i parametri ministeriali vigenti, con specifica indicazione della tipologia di prestazione e dei valori tabellari di riferimento. La valutazione tecnica ha riguardato la congruità delle singole voci rispetto alle prestazioni documentate.

Valutazione analitica

Prestazione A – importo richiesto: € _____ – importo ritenuto congruo: € _____ – parametro applicato: _____.

Prestazione B – importo richiesto: € _____ – importo ritenuto congruo: € _____ – parametro applicato: _____.

[segue per tutte le voci]

Totale ritenuto congruo: € _____; acconti documentati: € _____; saldo congruo: € _____.

Dispositivo



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC cnpi@pec.cnpi.it - www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 26 maggio 2026

Prot.642/GE/df

Pag. 6 di 6

Si esprime parere di congruità per l'importo complessivo di € _____, alle condizioni e nei limiti di cui in motivazione.

Avvertenze

Il presente parere è utilizzabile ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo ex art. 636 c.p.c. In caso di opposizione, esso ha valore indiziario e non vincola il giudice del merito, che lo valuta liberamente nel quadro complessivo delle prove. Le spese di opinamento restano a carico del professionista istante se la pretesa si rivela infondata o l'ingiunzione viene revocata in sede di opposizione.

_____, li _____

Il Presidente / Il Relatore della Commissione

6. Conclusioni operative

Tre punti fermi emergono dall'analisi, con immediate ricadute organizzative per gli Ordini territoriali.

Il primo riguarda la legittimazione. La funzione di opinamento non è riservata all'attivazione dell'Autorità Giudiziaria. Il professionista iscritto ha titolo autonomo e pieno a richiedere il parere ordinistico per sorreggere la propria domanda monitoria ex art. 636 c.p.c. Negare questo accesso significherebbe rendere quella norma processuale lettera morta per la categoria.

Il secondo riguarda il parametro di riferimento. La tariffa abrogata non è più base valida per il parere. Il riferimento sono i parametri ministeriali introdotti in sostituzione per la liquidazione giudiziale dei compensi. Gli Ordini che ancora applicassero criteri tariffari abrogati esporrebbero i propri pareri a censure di inammissibilità in sede giudiziale.

Il terzo riguarda la portata probatoria. La vincolatività del parere è limitata alla fase monitoria, entro i limiti della somma domandata; in giudizio di opposizione, il parere degrada a elemento indiziario. Le comunicazioni agli iscritti devono essere esplicite su questo punto, per evitare aspettative eccessive sulla forza probatoria dello strumento nel merito.

Sul piano organizzativo, è opportuno che ciascun Ordine territoriale adotti un regolamento interno per la commissione pareri, che definisca i requisiti documentali minimi per l'avvio dell'istruttoria, la composizione e le modalità di deliberazione della commissione, lo schema di motivazione tabellare per voci con indicazione del parametro applicato, e le informazioni obbligatorie da includere nel dispositivo sull'uso processuale del parere e sulle spese di opinamento. La standardizzazione riduce i margini di errore, rende i pareri più resistenti alle contestazioni processuali e assicura uniformità di trattamento tra gli iscritti.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Antonio Perra)

IL PRESIDENTE

(Giovanni Esposito)